

CONVENZIONE OPERATIVA 2021

PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ NEL CAMPO DELLA SALUTE, SANITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI DELLE AZIENDE AGRICOLE BENEFICIARIE DEI PAGAMENTI DIRETTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013, DEI PAGAMENTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013, DEI PREMI ANNUALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1, LETTERE A) E B) NONCHÉ DAGLI ARTICOLI DA 28 A 31, 33 E 34 DEL REGOLAMENTO (UE) N.1305/2013.

SONO ESCLUSI I BENEFICIARI CHE ADERISCONO AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI DI CUI AL TITOLO V DEL REG. (UE) N. 1307/2013 E AL SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 9, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013.

TRA

l'ARGEA Sardegna, Agenzia regionale per gli interventi in agricoltura con sede legale in Oristano, via Cagliari n. 276, codice fiscale 90037020956, nella persona del Commissario Straordinario,....., nato a, il, che interviene al presente atto, in qualità di rappresentante legale dell'Agenzia

E

la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della Sanità, con sede in via Roma n. 223 – 09123 Cagliari, codice fiscale 80002870923, nella persona del Direttore generale,....., nato ail

Premesso che

- la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2012 ha sottoscritto il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le intese necessarie a definire le modalità di colloquio e trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonché le modalità di effettuazione degli stessi;
- nella stessa sede, al fine di garantire tale obiettivo, le parti hanno definito uno schema di protocollo d'intesa operativa da sottoscrivere tra Organismi Pagatori Regionali e Servizi Veterinari regionali;
- con nota DG – DISR 03 prot.n. 0025796 del 24.12.2013 il termine di scadenza previsto nel succitato protocollo, di cui all'art. 4 (durata e applicazione), fissato al 31.12.2013 è da ritenersi posticipato al 31.12.2014 in virtù dello slittamento dell'applicazione del nuovo schema dei pagamenti diretti del 1 Pilastro PAC;
- la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014 repertorio atti n. 165/CSR ha approvato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 la proroga del protocollo d'intesa sopra citato, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, in cui si prevede anche uno schema – tipo di Convenzione da stipulare da parte di ogni singola Regione con l'Organismo Pagatore competente per territorio;
- con D.M. n. 180 del 23.01.2015 viene disciplinato il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni e esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- con DM n. 2803 del 14 maggio 2019 l'ARGEA Sardegna ha ottenuto il riconoscimento provvisorio in qualità di organismo pagatore degli aiuti in agricoltura sui Fondi FEASR e FEAGA (pagamenti diretti);
- con DM n. 5447 del 14 ottobre 2019, è stata procrastinata al 16 ottobre 2020 l'operatività dell'agenzia Argea Sardegna come Organismo Pagatore
- con D.M.n. 2588 del 20 marzo 2020 viene aggiornata la disciplina del regime di condizionalità ai sensi

del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

- con Decreto dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale n. 3434/DecA/413434/DecA/41 del 01 ottobre 2020 vengono aggiornate le direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020.
- con DM del 15 ottobre 2020 n. 9242481 l'Argea Sardegna ha ottenuto il riconoscimento definitivo in qualità di organismo pagatore degli aiuti in agricoltura sui Fondi FEASR e FEAGA (pagamenti diretti), con decorrenza dell'operatività dal 16 ottobre 2020.
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 agli articoli 93, 94 e a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, e riporta nell'allegato I punto c) le condizioni che devono essere rispettate per le attività delegate. A tal fine il soggetto delegato si impegna a garantire l'operatività delle proprie strutture, assicurando:
 - la separazione degli incarichi;
 - le procedure scritte;
 - l'uso di check -list;
 - gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati.
- l'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004 stabilisce che AGEA ha la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli;

- al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA - organismo di coordinamento (OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:
 - la verifica, da parte dell'Autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
 - l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'organismo pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità;
- ARGEA Organismo Pagatore (nel seguito ARGEA OP) è l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall'art.67 del Reg. (UE) n.809/2014.
- la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di alcuni dei controlli riguardanti gli impegni di condizionalità legati alla sanità e benessere degli animali, rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'ente specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari dell'ATS (Azienda per la Tutela della Salute della Regione Sardegna);
- il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna è il soggetto interlocutore dell'ARGEA, in quanto organo di coordinamento e di supervisione dell'attività dell'ATS della Sardegna;
- in data 01 ottobre 2019 è stata stipulata - tra ARGEA OP e la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Sanità - una convenzione operativa, per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo della salute, della sanità e benessere animale nelle aziende beneficiarie degli aiuti in agricoltura sui Fondi FEASR e FEAGA (pagamenti diretti) con validità fino al 31 dicembre 2020;
- con Deliberazione della Giunta regionale n.. 23/14 del 29.04.2020 è stato disposto di ricorrere, fino alla data del riconoscimento definitivo dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARGEA), alla convenzione operativa con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) stipulata in data 27 maggio 2015 con scadenza a 31 dicembre 2020 in materia di trasmissione dei dati relativi ai controlli dei criteri di Gestione Obbligatoria veterinari (CGO), di cui al D.M. n. 30125/2009, per l'esecuzione di pagamenti eventualmente dovuti sulla base degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi veterinari regionali;
- pertanto la convenzione con ARGEA esplica la sua efficacia a decorrere dal 16 ottobre 2020 (data del riconoscimento definitivo) e fino a 31 dicembre 2020;
- vista la prossima scadenza della convenzione, si rende necessario addivenire alla stipula di un nuovo accordo per l'effettuazione nell'anno 2021 dei controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e benessere degli animali delle aziende agricole beneficiarie degli aiuti in agricoltura sui Fondi FEASR e FEAGA (pagamenti diretti)
- la presente Convenzione Operativa rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate ad ARGEA OP per consentirgli di assumere i provvedimenti di propria competenza;
- la presente Convenzione Operativa non comporta impegni di spesa aggiuntivi per entrambe le parti.

Tutto ciò premesso

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONVENZIONE

Articolo 1 (Conferma delle Premesse)

1. Le premesse, l'Allegato 1 (Elenco requisiti), l'Allegato 2 (Criteri di selezione delle Aziende), l'Allegato 3 (Modalità di Comunicazione) e l'Allegato 4 (Documentazione Tecnica Controlli) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 (Finalità)

1. La presente Convenzione Operativa ha lo scopo di definire, in maniera concordata tra le parti:

- a. le modalità di verifica e controllo del rispetto degli Atti elencati nel comma successivo da parte dei SSVV dell'ATS, quali soggetti istituzionalmente competenti;
 - b. le modalità di trasmissione dei dati e della documentazione relativa ai controlli elencati nel comma successivo, da parte dei SSVV dell'ATS, secondo quanto previsto all'art.6;
 - c. gli interventi formativi e informativi in materia di condizionalità;
2. In ambito di "Condizionalità", le aziende agricole beneficiarie degli aiuti e pagamenti citati nelle premesse devono rispettare, tra gli altri, quando applicabili, i Criteri di Gestione Obbligatorie (relativi alle Direttive e ai Regolamenti elencati qui di seguito:
- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
 - CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;
 - CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini);
 - CGO 7 – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini);
 - CGO 8 – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicaprini);
 - CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;
 - CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
 - CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
 - CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.
3. I criteri di applicabilità dei requisiti di "Condizionalità" elencati nel precedente comma sono definiti nell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

Articolo 3 (Definizione popolazione di riferimento e analisi del rischio)

1. La definizione della popolazione di riferimento delle aziende da sottoporre a controllo di condizionalità, finalizzata all'estrazione del campione secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 809/2014 art.68, avverrà secondo le modalità descritte nei seguenti commi.
2. ARGEA OP in applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 3, mette a disposizione dei SSVV dell'ATS della Regione Sardegna la propria popolazione di riferimento rappresentata dall'insieme delle aziende che facciano parte della popolazione di condizionalità, attraverso la trasmissione di queste informazioni alla BDN dell'anagrafe zootecnica nazionale. Le stesse informazioni sono messe a disposizione anche al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato.
3. La valutazione del rischio verrà effettuata dai SSVV dell'ATS che stabiliscono un piano articolato di valutazione per ogni elemento da sottoporre a controllo tenendo conto, per le rispettive competenze, dei criteri di rischio indicati dal Ministero della Salute e dalla Regione Sardegna. Il suddetto piano potrà assumere diverse forme, tutte riferite alle procedure consolidate, quali le analisi delle popolazioni da sottoporre a controllo, l'individuazione degli elementi di rischio considerati e dei parametri di ponderazione; ove previsto, saranno citati Regolamenti e Direttive, normativa nazionale, regionale o Ministeriale che diano sostanza alle procedure adottate di valutazione del rischio.
4. Le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della Salute competenti, in relazione agli obiettivi propri di ogni Direttiva o Regolamento compreso nell'elenco di cui al precedente art. 2, se ritenuto necessario

sulla base delle modifiche normative, ridefiniscono i criteri di rischio di cui all'Allegato 2 per l'individuazione delle aziende da sottoporre a controllo e li trasmettono ad AGEA-OC.

5. ARGEA fa propria la valutazione del rischio, di cui al comma 3, e i criteri di rischio, di cui all' Allegato 2, utilizzati dai SSVV dell'ATS per la selezione del campione di aziende da controllare.

Articolo 4 (Selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo)

1. I Servizi Veterinari dell'ATS procederanno alla selezione del/dei proprio/i campione/i, con modalità consolidate, comprendendo anche la popolazione di aziende comunicata da ARGEA OP. Nella selezione del campione, sarà assicurato che tra queste ultime aziende una percentuale compresa tra il 20% ed il 25% del campione, limitatamente ai controlli relativi **CGO 4, CGO 6, CGO 11, CGO 12, CGO 13**, dovrà essere selezionato con criteri di casualità, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 68 e 69 del Reg. (CE) n. 809/2014. Il campione sarà estratto tenendo conto anche delle dimensioni minime in termini di rappresentatività per CGO di cui all'art. 2, in relazione alle problematiche peculiari delle programmazioni sanitarie e nel rispetto di quanto indicato all'allegato 2.
2. ARGEA OP, i SSVV dell'ATS ed il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato, ciascuno per quanto di competenza, concordano le modalità di comunicazione (dati trasmessi, strumenti di trasmissione, tempi, ecc.), in relazione alle aziende selezionate nei rispettivi campioni, per rendere massima l'efficienza del Sistema e per creare l'opportuna sinergia e cooperazione nel caso di aziende in comune tra i campioni estratti. Tali modalità sono descritte nell'Allegato 3 (Modalità di Comunicazione) alla presente Convenzione.

Articolo 5 (Modalità e tempi di realizzazione dei controlli)

1. ARGEA OP, i SSVV. dell'ATS ed il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di controllo di propria competenza.
2. Al fine di rendere omogeneo il sistema di definizione e valutazione delle infrazioni tra ARGEA OP e SSVV della Regione Sardegna, sono concordati e resi disponibili:
 - a. check list, parti di esse o documenti equivalenti di controllo;
 - b. livelli di prescrizione (infrazione di importanza minore) cui associare azioni correttive;
 - c. livelli di infrazione, cui associare eventuali impegni di ripristino;
 - d. ponderazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità, durata);
 - e. modalità di definizione delle caratteristiche dell'infrazione (negligenza, intenzionalità).
3. ARGEA OP, in accordo con AGEA-OC definisce annualmente le proprie procedure di controllo e le mette a disposizione dei SSVV dell'ATS e del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato.
4. La documentazione descritta al comma 2 del presente articolo, per quanto di competenza dei SSVV dell'ATS e del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato, è integrata nell'Allegato 4 (Documentazione Tecnica Controlli) alla presente Convenzione.
5. I SSVV. dell'ATS realizzeranno i controlli programmati nel corso dell'intero anno civile e secondo il proprio calendario di attività.

Articolo 6 (Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei risultati dei controlli dai SSVV ad ARGEA OP e viceversa)

1. Nell'Allegato 3 alla presente Convenzione sono definite le informazioni da rendere disponibili in funzione della tipologia dell'esito dei controlli e le modalità di trasmissione degli stessi. I dati saranno messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dal Sistema Informativo Nazionale Veterinario e della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute.
2. Il materiale prodotto durante il controllo (check list, verbali), denominato "relazione di controllo", sarà archiviato in modalità concordata presso gli uffici dei SSVV dell'ATS. La medesima documentazione, quale che sia la modalità di archiviazione scelta, sarà a disposizione di ARGEA OP per le verifiche che saranno disposte da parte dello stesso Organismo Pagatore, dei Servizi della

Commissione o altre istituzioni comunitarie, in conformità con quanto previsto dall'art. 72, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 809/2014. Ogni ulteriore approfondimento di merito sulle irregolarità segnalate, quali ad esempio integrazioni istruttorie di carattere tecnico – scientifico, non è ricompreso nei compiti dei SSVV. ai sensi della presente convenzione.

Articolo 7 (Calcolo dell'esito di condizionalità)

1. Sulla base dei dati dei controlli trasmessi dai SSVV dell'ATS, ARGEA OP definisce le eventuali riduzioni o esclusioni da applicare e predispone i provvedimenti conseguenti.
2. La definizione dell'eventuale decadenza e/o della riduzione degli importi delle domande del beneficiario e l'assunzione dei relativi provvedimenti è di competenza di ARGEA OP.
3. Il calcolo dell'esito viene svolto da ARGEA OP ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni Operative emanate da AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall'OP stesso.

Articolo 8 (Controlli di II° livello)

1. Per quanto attiene le attività oggetto di delega ai sensi della presente convenzione, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato, anche ai fini della redazione della dichiarazione di gestione secondo quanto previsto dall'art.7, paragrafo 3 primo comma, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1306/2014 da parte dell'OP ARGEA Sardegna, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l'effettuazione, da parte di ARGEA OP, dei controlli di II° livello previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari, richiesti dall'OP delegante; si impegna altresì a consentire i controlli richiesti nell'ambito dell'attività di audit prevista all'interno del piano di controlli predisposto dal Servizio Audit e controllo strategico di ARGEAOP..
2. Il controllo di secondo livello svolto da ARGEA OP sull'operato dei SSVV dell'ATS, ai soli fini della condizionalità, si realizza su 3 livelli:

Programmazione dei controlli da parte dei SSVV (Check-list Allegato 1)

a) Verifica generale dell'attività svolta dai servizi veterinari in termini di:

- Presenza di procedure scritte per la definizione del campione di controllo e per lo svolgimento dei controlli;
- Rispetto del campione minimo;
- Rispetto delle procedure e delle percentuali di selezione del campione casuale;
- Rispetto delle procedure e delle percentuali di selezione del campione di rischio;
- Valutazione ex-post dell'analisi di rischio;
- Programmazione dei controlli nel corso dell'anno;
- Rispetto dei tempi programmati per l'esecuzione dei controlli.

Esecuzione dei controlli e registrazione dei risultati del controllo sulle banche dati (Check-list Allegato 2)

b) Verifica amministrativa sul 100% delle ispezioni di controllo svolte dai servizi veterinari dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e che hanno avuto esito **sfavorevole**.

c) Verifica amministrativa sul 5% delle ispezioni di controllo svolte dai servizi veterinari dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e che hanno avuto esito **favorevole**.

Il campione riferito al punto c) verrà estratto in maniera casuale. Il campione dovrà garantire il monitoraggio su tutti i SSVV territoriali.

Articolo 9 (Attività collaterali)

1. Qualora necessario, tra le Parti potranno essere sviluppati programmi formativi congiunti, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della normativa di Condizionalità.
2. Le Parti potranno sviluppare attività informative in collaborazione, rivolte alle associazioni dei produttori ed agli aventi diritto, in modo da guidare il settore produttivo verso il rispetto dei requisiti.

3. Gli allegati alla presente Convenzione sono sottoposti a periodica verifica e aggiornamento, in relazione alle possibilità date dall'innovazione tecnologica ed alle esigenze poste dalla normativa. Tale verifica ed aggiornamento sono eseguite da un tavolo tecnico congiunto tra le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e AGEA O.C.
4. ARGEA OP trasmette la Convenzione sottoscritta, comprensiva delle relative procedure attuative, ad AGEA Coordinamento, che la rende disponibile sul SIAN.

Articolo 10 (Gestione della Convenzione)

1. Le Parti hanno provveduto a nominare un proprio responsabile sull'esecuzione della presente Convenzione, nelle persone del Commissario Straordinario/Direttore Generale per ARGEA OP, e del Direttore della Sanità per la Regione Sardegna.

Articolo 11 (Durata)

1. La presente Convenzione decorrerà dal 1 gennaio 2021 ed avrà validità fino al 31/12/2021.
2. In base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione o di specifiche esigenze organizzative ed istituzionali, la Convenzione potrà essere rivista, con il consenso delle Parti.

Articolo 12 (Trattamento e protezione dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e di ogni normativa applicabile in riferimento al trattamento dei Dati Personali, le Parti stipulanti la presente Convenzione, si danno reciprocamente atto che i dati personali (dati comuni di contatto) di ciascuna controparte (Rappresentante legale, dipendenti, ecc.) saranno trattati unicamente per le seguenti finalità:
 - la fornitura dei servizi previsti dalla Convenzione;
 - esecuzione delle attività amministrative e contabili;
 - assolvere alle disposizioni normative necessarie ai fini dell'esecuzione dei servizi previsti dalla Convenzione;
 - assolvere ai compiti di pubblico interesse.
2. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali verrà eseguito mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in grado di garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati personali delle Parti è obbligatorio; un eventuale rifiuto ovvero il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe tuttavia avere come possibili conseguenze:
 - l'impossibilità di stipulare la presente Convenzione e/o di garantire la regolare e tempestiva esecuzione dei servizi previsti;
 - la mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei dati personali agli obblighi imposti dalla normativa vigente, ivi compresa quella fiscale.
3. Il trattamento sarà svolto esclusivamente da soggetti debitamente istruiti e autorizzati dal Titolare, in ossequio alle disposizioni della normativa applicabile. All'interno delle rispettive organizzazioni, potranno venire a conoscenza dei dati personali delle Parti, soci, i componenti il consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo, i componenti il collegio sindacale, i revisori, e, comunque, il Responsabile della Protezione dei Dati e gli Autorizzati del trattamento. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi i Suoi dati a:
 - altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
 - terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;

- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.
4. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza del fatto che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti previsti dagli articoli 7 e 15-21 del GDPR, oltre al diritto di proporre reclamo al Garante della Protezione dei Dati (art. 77 GDPR).
 5. Titolari del trattamento dei dati personali sono:
 - ARGEA - qualsiasi richiesta relativa ai dati personali potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@agenziaargea.it
L'elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la sede dell'Ente.
 - Regione Sardegna, Direzione Generale della Sanità -
L'elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la sede dell'Ente.

Articolo 13 (Rapporto tra Titolare e Responsabile del Trattamento)

1. Con la stipula della presente Convenzione, ARGEA Sardegna in qualità di "Titolare del trattamento dei dati" (chiamato per brevità "Titolare"), nomina, ai sensi dell'art. 28 del GDPR la Regione Sardegna, Direzione Generale della Sanità, "Responsabile del trattamento dei dati" (definito per brevità "Responsabile"), così come definito dall'art. 4, n. 8 del GDPR.
2. Il Responsabile garantisce la piena osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e delle norme di attuazione eventualmente emanate dai competenti organi nazionali.
3. Il Responsabile non può affidare il trattamento dei dati ad altro Responsabile senza la preventiva autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. In caso di autorizzazione generale, il Responsabile deve informare il Titolare dell'eventuale aggiunta o sostituzione di altri responsabili del trattamento, così che il Titolare abbia l'opportunità di opporsi a talimodifiche.
4. Se il Responsabile, ai sensi del punto 3 del presente articolo, si avvale di un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, tramite contratto o altro atto giuridico dovranno essere imposti a tale altro Responsabile gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati derivanti dalla convenzione o da altro atto giuridico avente efficacia fra il Responsabile del trattamento e il Titolare dei dati. L'atto o il contratto dovrà prevedere anche garanzie idonee, da parte dell'altro Responsabile, riguardo l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al rispetto del Regolamento 2016/679. Il Responsabile del trattamento di cui alla presente convenzione risponde di qualunque atto od omissione da parte dell'altro Responsabile.
5. Il Responsabile tratta i dati personali soltanto ai fini della fornitura dei servizi e solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto su istruzione documentata del Titolare del trattamento. Qualsiasi trattamento effettuato fuori dal territorio dell'Unione Europea dal Responsabile dovrà essere preventivamente autorizzato dal Titolare,

Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati:

 - a) si siano impegnate alla riservatezza o che abbiano un obbligo legale di riservatezza;
 - b) abbiano ricevuto una formazione adeguata in materia di trattamento dei dati personali;
 - c) siano a conoscenza e si conformino agli obblighi del Responsabile sanciti dalle presenti clausole in materia di tutela dei dati personali.
6. Il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate al rischio, tenuto conto di:
 - a) natura dei dati da trattare;
 - b) tipologia di trattamento;
 - c) finalità del trattamento;
 - d) stato dell'arte e costo di attuazione delle varie misure;
 - e) grado di rischio e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche alle quali si riferiscono i dati.
7. Il Responsabile deve comunicare immediatamente al Titolare se riceve:
 - a) richieste di esercizio dei propri diritti da parte dell'interessato;

- b) qualunque richiesta, reclamo o comunicazione riguardante gli obblighi di una delle parti della presente convenzione in materia di protezione dei dati personali;
- c) comunicazioni e richieste da parte di Autorità di regolamentazione e controllo in relazione ai dati trattati ai sensi della presente Convenzione.
8. Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate a consentirgli di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (diritto di accesso; diritto di rettifica o cancellazione dei dati; diritto di limitazione del trattamento dei dati ecc.).
9. Il Responsabile del trattamento tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento, a norma dell'art. 30 del GDPR.
10. Il Responsabile deve immediatamente comunicare al Titolare qualunque violazione dei dati personali che comporti un rischio di lesione dei diritti o delle libertà delle persone fisiche ed assisterlo nell'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla violazione e ad attenuarne gli effetti negativi.
11. Il Responsabile deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento rispettivamente in materia di:
- sicurezza del trattamento (art. 32);
 - notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (art. 33);
 - comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (art. 34);
 - valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35);
 - consultazione preventiva dell'autorità di controllo (art. 36);
12. Il Responsabile si impegna a cancellare o restituire al Titolare i dati personali trattati al termine della prestazione oggetto della convenzione, a meno che il diritto nazionale o dell'Unione preveda la conservazione dei dati.
13. Per ogni ulteriore aspetto afferente al trattamento dei dati, agli obblighi e alle responsabilità del Titolare e del Responsabile o Sub-Responsabile, non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alle disposizioni del GDPR e dell'ulteriore normativa applicabile.

Articolo 14 (Controversie)

1. Ogni controversia relativa alla presente Convenzione, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione della stessa, sarà demandata al Foro competente.

_____, li _____ 2020

**Il Commissario Straordinario di ARGEA
Sardegna**

**Regione Sardegna
Il Direttore generale della Sanità**

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco Requisiti

Allegato 2 – Criteri di selezione delle Aziende

Allegato 3 – Modalità di Comunicazione

Allegato 4 – Documentazione Tecnica Controlli

Allegato 1 – Elenco requisiti di Condizionalità

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7.

Per il CGO 4, sono previsti controlli anche da parte di ARGEA OP nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi. La realizzazione dei controlli per il CGO 5 di competenza esclusiva dei Servizi Veterinari (SS.VV.) delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL).

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini);
- CGO 7 – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini);
- CGO 8 – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicapri).

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15.

La realizzazione dei controlli per il CGO 9 è di competenza esclusiva dei Servizi Veterinari (SS.VV.) delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL).

Settore: Benessere degli animali

Tema principale: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

Allegato 2 – Criteri di selezione delle Aziende 2021

Criteri di selezione delle aziende da parte dei SS.VV

Qui di seguito sono indicati, per ogni requisito oggetto di controllo in ambito di condizionalità, gli elementi di base per l'assegnazione del rischio aziendale e per la selezione del campione.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema principale: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20. Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell' 1% della popolazione di condizionalità.
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7.

La Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e successive modifiche, è stata recepita con il D.lgs 158/2006 e in base a tale direttiva ogni anno il Ministero della Salute emana il Piano Nazionale Residui (PNR) relativamente alla quantità e tipologia di controlli da effettuare per la rilevazione di eventuali residui di sostanze farmacologiche o in caso di illecito utilizzo di sostanze ormoniche e tireostatiche. Tali controlli sono effettuati con campionamenti di PIANO, EXTRAPIANO o SOSPETTO. Il Piano propriamente detto stabilisce il numero dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori d'interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione".

I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio in funzione di alcune caratteristiche quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc., citate nel PNR stesso. Eventuali altri piani di controllo che abbiano come oggetto l'ambito di riferimento di detto atto saranno presi in considerazione.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini).
La Direttiva 2008/71/CE, riguarda l'anagrafe suina ed è stata recepita con il decreto legislativo n. 200/2010 che stabilisce il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per l'anagrafe (1%).
- CGO 7 – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini).
Il Reg. (CE) n. 1760/2000 e s.m. e i. istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e dei bufalini la cui applicazione viene verificata ai sensi del Reg. 1082/2003 e s.m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti utilizzando i criteri di selezione elencati all'art. 2. Il numero minimo annuale di allevamenti bovini e bufalini da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.
- CGO 8 – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicapri);
Il Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m. e i. istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini la cui applicazione viene verificata ai sensi del Reg. (CE) n. 1505/2006 e s. m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti selezionato sulla base di un'analisi del rischio utilizzando i criteri riportati nei punti da a)

a g) dell'art. 3. Il numero minimo annuale di allevamenti di ovicaprini da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15.

La popolazione di riferimento per il CGO 9 è un sottoinsieme della popolazione di riferimento per il CGO 4 è necessario integrare il campione per il CGO 9 in maniera da raggiungere la percentuale dell'1% anche per il CGO 9.

Settore: Benessere degli animali

Tema principale: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4. Si applica all'1% della popolazione condizionalità in cui è presente almeno un vitello, sono esclusi gli allevamenti in cui i vitelli sono mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4. Si applica all'1% della popolazione condizionalità.
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4. Si applica all'1% della popolazione condizionalità

Allegato 3 – Modalità di Comunicazione

Modalità di messa a disposizione dei dati del campione selezionato dai SSVV o dei piani di controllo applicati

Anno 2021

1. Popolazione di riferimento

La base per la definizione del campione da controllare è data dalle c.d. “Aziende Condizionalità”, cioè l'insieme delle aziende su cui è applicabile la condizionalità, vale a dire dai beneficiari (art. 1, par. 2 del D.M. 180 del 23/01/2015):

- a) dei pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sono esclusi i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. Modalità di messa a disposizione dei dati della popolazione di riferimento da parte di ARGEA OP ai SS.VV

Attraverso la trasmissione d'informazioni alla Banca Dati Nazionale (BDN), ARGEA OP mette a disposizione dei SSVV dell'ATS e del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato la propria popolazione di riferimento, rappresentata dall'insieme delle aziende agricole che costituiscono la popolazione di condizionalità come definita all'art.3 comma 1 della presente Convenzione operativa e al precedente paragrafo 1.

I dati relativi alla popolazione di Aziende Condizionalità saranno messi a disposizione sul SI entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di effettuazione dei controlli

3. Selezione del campione

Facendo riferimento alla popolazione individuata, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato stabilisce il numero minimo dei controlli da eseguire per ciascun CGO, i SSVV dell'ATS effettuano le analisi di rischio basate sulle normative e sulle procedure di riferimento, che portano alla selezione delle aziende/allevamenti da sottoporre a controllo di condizionalità nell'anno di controllo.

Tale selezione avverrà in conformità a quanto prescritto nell'art. 4, comma 1, della presente Convenzione operativa.

4. Modalità di messa a disposizione dei dati relativi ai campioni estratti e sottoposti a controllo

Una volta completate le operazioni di controllo, ARGEA OP ed i SS.VV dell'ATS mettono a disposizione i dati relativi ai rispettivi campioni, in modo che sia possibile evidenziare anche eventuali mancati controlli.

Il set d'informazioni minimo relativo alle aziende controllate, che sarà messo a disposizione nello specifico applicativo:

1. CUA;A;
2. Motivazione della selezione (campione di rischio, casuale, selezione manuale);
3. CGO sottoposti a controllo.

Nel caso in cui sia possibile, ARGEA OP e i SS.VV dell'ATS si scambiano in maniera riservata le informazioni relative alla programmazione dei controlli, in modo da favorire i controlli congiunti nei casi di sovrapposizione dei campioni estratti.

Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dati degli esiti dei controlli da parte SSVV

Anno 2021

1. Tipologia di esito

A seguito dell'esecuzione dei controlli, l'esito, a livello di azienda o di allevamento, può essere catalogato in tre categorie:

- a. Aziende favorevoli;
- b. Aziende sfavorevoli senza sanzioni;
- c. Aziende sfavorevoli con sanzioni.

2. Dati da rendere disponibili in BDN o nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario della Sicurezza Alimentare

In funzione dell'esito dei controlli svolti, dai SS.VV dell'ATS, con periodicità trimestrale, mette a disposizione in BDN almeno i seguenti elementi sulle aziende controllate ai fini della condizionalità:

1. Azienda favorevole
 - 1.a. CUAU;
 - 1.b. Codice allevamento;
 - 1.c. Data esecuzione controllo;
 - 1.d. Atto/i sottoposto/i a controllo;
2. Azienda sfavorevole senza sanzioni (estinte)¹
 - 2.a. CUAU;
 - 2.b. Codice allevamento;
 - 2.c. Data esecuzione controllo;
 - 2.d. Atto/i sottoposto/i a controllo;
 - 2.e. Atto/i con prescrizione/i;
 - 2.f. Tipo/idi azione/i correttiva/e richiesto/i;
 - 2.g. Data controllo dell'esecuzione dell'azione correttiva (2° controllo);
 - 2.h. Esito del controllo dell'azione correttiva (azione eseguita/azione non eseguita).
3. Azienda sfavorevoli con sanzioni
 - 3.a. CUAU;
 - 3.b. Codice allevamento;
 - 3.c. Data esecuzione controllo;
 - 3.d. Atto/i sottoposto/i a controllo;
 - 3.e. Atto/i con infrazione/i;
 - 3.f. Elementi di infrazione riscontrati;
 - 3.g. Caratteristiche dell'infrazione;
 - 3.h. Tipo/i di impegno/i di ripristino richiesto/i;
 - 3.i. Data controllo dell'impegno/i di ripristino (2° controllo);
 - 3.j. Esito del controllo dell'impegno/i di ripristino (impegno eseguito/impegno non eseguito);
 - 3.k. Sanzioni amministrative;

¹ Nel caso di primo controllo con non conformità, laddove non siano evidenziabili gli estremi del comportamento doloso e in presenza di violazioni che possano essere sanate, l'autorità sanitaria prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando il termine per l'esecuzione secondo quanto stabilito dalla norma specifica. Se le non conformità sono regolarizzate nei tempi prescritti, o sono già sanate al momento del primo controllo perché rilevate a posteriori (ad es. ritardo di notifica evento in BDN), la sanzione si intende estinta. Nella check list di controllo andrà in ogni caso riportata l'anomalia nonché biffata la casella sanzione amministrativa.

3. Tempi di messa a disposizione dei dati

La messa a disposizione dei dati relativi agli esiti dei controlli svolti sia da parte dei SSVV dell'ATS e del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SSPVESA) dell'Assessorato avverrà secondo quanto indicato nel presente allegato.

In ogni caso le registrazioni nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute, delle informazioni relative agli esiti dei controlli effettuati dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione dei controlli.

4. Modalità di messa a disposizione dei dati

I dati saranno messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dalla BDN dell'anagrafe zootecnica e dal Sistema Informativo Nazionale Veterinario della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute.

5. Trasmissione di copia dei documenti di controllo

Il Reg. (CE) n. 1122/09, art. 54 (3), così come modificato dal Reg. (CE) n. 146/2010, stabilisce che: "Ove l'autorità di controllo competente non sia l'organismo pagatore, la relazione (di controllo) è trasmessa all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento. Tuttavia, se la relazione non contiene alcuna risultanza³, uno Stato membro può decidere di non inviarla, purché l'organismo pagatore o l'autorità di coordinamento possa accedervi direttamente un mese dopo il suo completamento".

In forza di tale impostazione regolamentare, l'invio di copia della documentazione di controllo, relativa alle aziende negative e di quelle alle quali è stata prescritta un'azione correttiva, dovrà avvenire in maniera scalare e comunque essere completato entro il **28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione dei controlli.**

La documentazione relativa alle aziende positive, invece, sarà conservata presso gli uffici dell'ATS o presso gli uffici delle DG competenti in materia di Sanità e Sicurezza Alimentare delle Regioni e Province autonome e rese disponibili ad ogni verifica da parte degli OP o delle autorità comunitarie, secondo modalità concordate.

Allegato 4 – Documentazione Tecnica

Documentazione Tecnica Controlli

Ai fini dell'esecuzione dei controlli è fondamentale l'utilizzo di una metodologia che garantisca uniformità nello svolgimento dei controlli su tutto il territorio nazionale col risultato che ad ogni produttore sottoposto a controllo viene assicurato il medesimo trattamento.

Fondamentale per tale scopo è l'utilizzo di check list o liste di riscontro che da un lato guidano il controllore nello svolgimento della sua funzione e dall'altro consentono di registrare adeguatamente tutti i fatti rilevanti riscontrati nel corso dell'attività di controllo nonché gli esiti del controllo stesso.

A tal fine il Ministero della Salute rende disponibili le check list nazionali per l'esecuzione dei controlli relativi ad alcuni CGO (sicurezza alimentare CGO 4, CGO 5, CGO 9, anagrafe CGO 6, CGO 7, CGO 8 e benessere animale CGO 11, CGO 12, CGO 13).

In ogni caso è obbligatorio utilizzare le check list nazionali diramate dal Ministero della Salute, ove presenti. In mancanza di esse, sarà consentito utilizzare check list regionali.

Qualora il Ministero della Salute per specifiche esigenze, ovvero per modifiche alla normativa di riferimento ritenesse opportuno modificare le check list allegate alla Convenzione, ovvero di diramare check list nazionali relative ad ambiti di controllo per i quali attualmente non sono ancora disponibili check list nazionali, gli organi di controllo dovranno necessariamente tener conto di dette modifiche ovvero delle nuove emanazioni.

Di seguito l'elenco delle check list disponibili

- CGO 4 e 9 – check list sicurezza alimentare
- CGO 5 – check list sostanze vietate
- CGO 6 – check list suini
- CGO 7 – check list bovini
- CGO 8 – check list ovini e caprini
- CGO 4 – check list sicurezza alimentare
- CGO 11 – check list vitelli
- CGO 12 – check list suini
- CGO 13 - check list altrespecie.